

Con ordinanza del 15 settembre 2022, la Corte (Ottava Sezione) ha respinto il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato e ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 17 giugno 2022 dalla Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 aprile 2022, causa T-516/20, Mandelay v EUIPO — Qx World**

**(Causa C-405/22 P)**

(2022/C 482/04)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (rappresentanti: V. Luszcz, C. Sár e E. Ulviczki, ügyvédek)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza dell'8 novembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Mandelay Kft. a sopportare le proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 luglio 2022 — Novo Banco, S. A. — Succursale in Spagna, Banco de Portugal, Fundo de Resolução / C.F.O.**

**(Causa C-498/22)**

(2022/C 482/05)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### **Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

### **Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Novo Banco, S. A. — Succursale in Spagna, Banco de Portugal, Fundo de Resolução

*Resistente:* C.F.O.

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 (<sup>1</sup>) che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine che non è stata pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24.
- 2) Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dalla cessione a una «banca ponte» dell'attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca alla quale si applicano le misure di risanamento, quando la successiva condotta della «banca ponte», controllata da un'autorità pubblica che applica il diritto dell'Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale «banca ponte» si era accollata le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.

- 3) Se sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta, con il principio del livello elevato di protezione dei consumatori di cui all'articolo 38 della Carta, con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 1993/13/CEE<sup>(2)</sup>, del 5 aprile, nonché con il principio generale della certezza del diritto, un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine che abbia ceduto a una «banca ponte» la posizione di creditore in un contratto di mutuo ipotecario, ma abbia lasciato in capo alla banca in dissesto l'obbligo di restituire al mutuatario consumatore le somme pagate da quest'ultimo in virtù dell'applicazione di una clausola abusiva di tale contratto.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 22 luglio 2022 —  
Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução / J.M.F.T., M.H.D.S.**

**(Causa C-499/22)**

(2022/C 482/06)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Novo Banco, S. A. — Succursale in Spagna, Banco de Portugal, Fundo de Resolução

*Resistenti:* J.M.F.T., M.H.D.S.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24<sup>(1)</sup> che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine che non è stata pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24.
- 2) Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dalla cessione a una «banca ponte» dell'attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca alla quale si applicano le misure di risanamento, quando la successiva condotta della «banca ponte», controllata da un'autorità pubblica che applica il diritto dell'Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale «banca ponte» si era accollata le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.